

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 19 maggio 2025, n. 263 "Soc. Coop. SAN BERBARDO a r.l. ONLUS". **Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Latiano a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Residenziale per cure palliative e terapie del dolore (Hospice) con 24 p.l. da ubicare in Latiano (BR), alla Via G. De Gasperi n. 20.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";  
**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";  
**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale";  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;  
**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. prevede:

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 ("Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie") prevede che "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e

concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.

L'art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”) della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”) e s.m.i. stabilisce che:

“ 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.

6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.(...)”.

Il R.R. n. 3 del 2 marzo 2006, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 [attualmente trasfuso nell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.], stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie. L'art. 1 del sopramenzionato regolamento stabilisce il fabbisogno relativo ai “Centri residenziali per cure palliative (hospice)” in “1 posto letto x 10.000 abitanti ai sensi della DGR n.1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n.450 convertito in L. 26.02.99 n. 29 – DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale”.

Con **pec del 12/07/2024**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 43977 del 09/09/2024, il SUAP del Comune in indirizzo ha trasmesso la nota avente pari oggetto con la quale il Responsabile del Settore ha rappresentato quanto segue:

“In allegato alla presente, si trasmette la pratica n. 01898690746 – 11072024 – 1908 trasmessa al SUAP di questo Comune in data 11/072024, dalla Soc. Coop. SAN BERBARDO arl ONLUS, avente per oggetto l'autorizzazione alla realizzazione di RESIDENZE SANITARIE PER CURE PALLIATIVE (HOSPICE) autorizzazione alla realizzazione di RESIDENZE - R.R. 9\_2017, art. 5 –punto 1.2.3 Centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (Hospice) propedeutica al rilascio della successiva autorizzazione comunale, si come richiesto dalla proponente.”.

Con nota prot. U 94482 del 21/02/2025, indirizzata al legale rappresentante della “Soc. Coop. SAN BERBARDO a rl ONLUS” ed al Suap del Comune di Latiano (BR), la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“ (...) In relazione a quanto sopra, si rappresenta quanto segue.

La **L.R. 2 maggio 2017, n. 9** e ss.mm.ii. all'**art. 7** ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie") stabilisce:

- al **comma 1**, che "I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.";
- al **comma 2**, che "**Il comune**, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, **richiede alla Regione la verifica di compatibilità** di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), **attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.** [grassetto aggiunto – n.d.r.]".

La **D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022** "Adozione dei criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale ...(omissis)" stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

"4. Modalità di presentazione delle richieste comunali di verifica di compatibilità.

Le richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione regionale competente devono essere corredate dalla documentazione di cui al comma 1 dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e, in particolare:

- a. dall'istanza, da parte del soggetto interessato, di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune;
- b. dalle planimetrie...(omissis);
- c. dagli elaborati progettuali e da una relazione tecnica generale che illustri le caratteristiche dell'intervento, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive;
- d. dalla documentazione attestante il titolo di disponibilità (a titolo esemplificativo: proprietà; contratti, anche preliminari, di compravendita, affitto, locazione, comodato d'uso) con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile;
- e. dalla attestazione dell'Amministrazione comunale di conformità urbanistica ed edilizia del progetto e del titolo di disponibilità dell'immobile alla data di presentazione dell'istanza;
- f. dall'eventuale ulteriore documentazione richiesta dai singoli regolamenti,

e, inoltre dall'eventuale relazione tecnica che illustri i parametri riportati nella tabella di cui al medesimo paragrafo 8 per i quali il soggetto interessato intende essere valutato nell'ipotesi di concorrenza con altre istanze per la medesima tipologia di struttura e per il medesimo ambito territoriale di riferimento.

....(omissis)

In caso di verifica di compatibilità positiva, e di conseguente rilascio di autorizzazione alla realizzazione, il soggetto interessato si obbliga a realizzare tutto quanto previsto nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, ivi compresa la relazione tecnica relativa agli elementi progettuali valutabili alla luce dei parametri di cui alla tabella sotto riportata, da considerarsi parte integrante dei requisiti generali e specifici previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

...(omissis)

5. Ipotesi in cui è ammessa l'integrazione documentale ai fini dell'ammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità.

Sono da considerarsi integrabili, su iniziativa del soggetto istante per il tramite del Comune, e in ogni caso devono essere trasmessi dal Comune alla Sezione regionale competente entro e non oltre il termine di conclusione del bimestre di riferimento, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione con data non posteriore rispetto alla richiesta comunale di verifica di compatibilità nonché la relativa documentazione tecnica (la planimetria, gli elaborati progettuali e/o relazione tecnica generale), la quale può essere integrata solo nelle ipotesi in cui tale documentazione risulti già acquisita dal medesimo Comune nel medesimo bimestre di riferimento.

6. Ipotesi di inammissibilità delle richieste di verifica di compatibilità.

...(omissis)

Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sono altresì dichiarate inammissibili le richieste comunali di verifica di compatibilità:

- ...(omissis);
- qualora non risulti la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento;
- qualora le relative istanze di autorizzazione alla realizzazione risultino incomplete o prive:
  - a. delle planimetrie su scala adeguata con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d'uso;
  - b. degli elaborati progettuali o della relazione tecnica generale che illustri le caratteristiche dell'intervento, le metrature dei singoli locali e ambienti e le metrature complessive;
  - c. della documentazione attestante il titolo di disponibilità con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile.

...(omissis)".

**Premesso** tutto quanto sopra rappresentato,

**considerato** che il procedimento di autorizzazione alla realizzazione è di competenza di Codesta Amministrazione comunale e che il Comune, prima di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità, deve verificare i titoli di cui al comma 1 della citata L.R. n. 9/2017 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, la scrivente Sezione invita

- **codesta Amministrazione Comunale:**
- ad attestare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 9/2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento in oggetto da realizzare nel Comune di Latiano, alla via G. Carrino n. 2/1P sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;
- a precisare di aver verificato i titoli di cui all'art. 7 comma 1 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e ad inviare in allegato i medesimi titoli;
- a richiedere esplicitamente la richiesta di verifica di compatibilità al fabbisogno ex art. 7 co. 2 della citata legge regionale;
- **il legale rappresentante della Società ad inviare alla scrivente Sezione e al Comune di Latiano:**
  - indicazione del numero di posti letti che si intende attivare all'interno del prefato Centro;
  - la dichiarazione d'impegno a realizzare "tutto quanto previsto nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, ivi compresa la relazione tecnica relativa agli elementi progettuali valutabili alla luce dei parametri di cui alla tabella sotto riportata, da considerarsi parte integrante dei requisiti generali e specifici previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio" ai sensi della suddetta DGR."

Con Pec del 25.02.2025, del 11.03.2025 e del 21.03.2025 il legale rappresentante della Soc. Coop. SAN BERBARDO a rl ONLUS ed il Suap del Comune di Latiano hanno integrato la documentazione richiesta.

Per tutto quanto innanzi rappresentato; considerato che:

- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per gli Hospice (n. 1 p.l. per ogni 10.000 abitanti), sulla base della popolazione della ASL BR (n. 375.286 abitanti – dati ISTAT aggiornati al 01.01.2025) è pari, per arrotondamento di 375.000 abitanti, a n. 38 posti letto;
- risultano attivi n. 12 posti letto presso l'hospice della ASL BR del PTA di Mesagne;
- pertanto, il fabbisogno regolamentare residuo relativo alla predetta tipologia di struttura nell'ambito della medesima ASL è pari n. 26 posti letto;
- a partire dalla pubblicazione della D.G.R. n. 2037 del 07.11.2013, (criterio di conteggio confermato con D.G.R. n. 1825/2022) compreso il bimestre di riferimento per la richiesta di verifica di compatibilità di

cui trattasi, nell'ambito dell'ASL BR e relativamente alla tipologia di struttura Centro residenziale per cure palliative (hospice), non sono pervenute ulteriori richieste comunali di verifica di compatibilità;

si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) da ubicare alla Via A. De Gasperi n. 20, trasmessa dal Comune di Latiano (BR) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Coop. SAN BERNARDO a rl ONLUS di Latiano, parere favorevole per n. 24 posti letto, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune territorialmente competente;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per un Centro Residenziale per Cure Palliative (hospice) da ubicare alla da ubicare alla Via A. De Gasperi n. 20, trasmessa dal Comune di Latiano (BR) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società Coop. SAN BERNARDO a rl ONLUS di Latiano, parere favorevole per n. 24 posti letto, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la predetta società è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata al Comune territorialmente competente;

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società (pec: coopsanbernardo@pec.it);
- al Direttore generale dell'ASL BR;
- al Dipartimento di Prev. dell'ASL BR;

- al Comune di Latiano (BR) (pec: [attivaproduttive@pec.comue.latiano.br.it](mailto:attivaproduttive@pec.comue.latiano.br.it))

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta  
Mauro Nicastro